

OPERAZIONI STRAORDINARIE***Il bilancio delle holding industriali tra conferme e novità***di **Ennio Vial**

OneDay Master

Bilancio della holding

Scopri di più

In linea generale, dobbiamo ricordare che il **bilancio civilistico di una holding industriale** viene redatto secondo gli **schemi classici** della quarta direttiva. Quindi, ad esempio, le **componenti finanziarie** come interessi, **dividendi e plusvalenze** troveranno collocazione **nel gruppo C**.

In buona sostanza, le **competenze tecniche** che usiamo per **redigere il bilancio di un supermercato** ci torneranno utili anche **nel caso della holding**.

Purtroppo, la questione non è così semplice. Si deve, infatti, segnalare, come importanti novità abbiano interessato il **bilancio delle holding** in quanto il legislatore è intervenuto sul tema con la Legge europea n. 2019/2020 introducendo disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Si tratta della L. 238/2021. L'[articolo 24, comma 2](#), in particolare, ha modificato le norme del codice civile relative al bilancio. All'[articolo 2435-ter, cod. civ.](#), dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «*Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell'articolo 2435-bis e dal secondo comma dell'articolo 2435-bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D*».

La novella riguarda le **imprese di partecipazione finanziaria** che sono ragionevolmente le **holding statiche** che non esercitano **alcuna attività sulle società partecipate**.

Le **holding statiche**, pertanto, **non potranno più predisporre il bilancio per le microimprese**. Si tratta di una novità particolarmente significativa in quanto le **holding**, anche se **strutturate in forma di Spa**, tendono a ricadere nella **tipologia della microimpresa**, magari non tanto per la soglia dell'attivo, che potrebbe essere facilmente superata, quanto per il fatto che le stesse di norma **non sono dotate di personale dipendente** o, al massimo, ne annoverano uno o due, e, inoltre, **non generano ricavi tali da superare la soglia**.

Questa novità normativa porterà ad una **trasmigrazione di molte società** dal bilancio delle

microimprese al **bilancio abbreviato**.

Il problema è che, anche in questo caso, secondo il dettato del nuovo comma 5, dell'[articolo 2435-ter](#), cod. civ., non trova, quindi, applicazione per **le holding** il comma 6, dell'[articolo 2435-bis, cod. civ.](#), a **mente del quale**: *“Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell’articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.”*

L’intersezione delle varie normative porta ad un **effetto, invero, originale**. Le holding sono escluse dal bilancio delle microimprese, ma pur ricadendo **nel bilancio in forma abbreviata**, sono gravate da un ulteriore onere, consistente nella **predisposizione della relazione sulla gestione**.

Altro tema, è quello dell’innalzamento delle **soglie ad opera del D.Lgs. 125/2024**.

La successiva tabella n. 1 propone le vecchie soglie mentre la tabella n. 2 propone le nuove soglie.

Tabella n. 1 – le soglie ante D. Lgs. 125/2024

Limiti dimensionali	Micro imprese	Bilancio abb.to	Bilancio ordinario
Totale dell’attivo dello Stato patrimoniale	? 175.000 euro	? 4,4 milioni di euro	> 4,4 milioni di euro
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	? 350.000 euro	? 8,8 milioni di euro	> 8,8 milioni di euro
Dipendenti occupati in media durante l’esercizio	? 5 unità	? 50 unità	> 50 unità

Tabella n. 2 – le soglie post D. Lgs. 125/2024

Limiti dimensionali	Micro imprese	Bilancio abbreviato	Bilancio ordinario
Totale dell’attivo dello Stato patrimoniale	? 220.000 euro	? 5,5 milioni di euro	> 5,5 milioni di euro
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	? 440.000 euro	? 11 milioni di euro	> 11 milioni di euro
Dipendenti occupati in media durante l’esercizio	? 5 unità	? 50 unità	> 50 unità

Un problema si pone in relazione alla **decorrenza dei nuovi limiti**, atteso che l’articolo 2, Dir. 2023/2775/UE, prevede che le disposizioni si applichino dagli **esercizi finanziari che iniziano il**

1° gennaio 2024.

Per le società di nuova costituzione, per le quali il possesso dei requisiti deve essere rispettato **“nel primo esercizio” di attività**, la questione è facilmente risolta: le nuove soglie troveranno **applicazione dal 2024**.

La questione si complica per le **vecchie società**, per le quali si deve verificare il **superamento dei parametri “per due esercizi consecutivi”**. Le nuove soglie potranno essere **utilizzate anche retroattivamente?**

In occasione di un **precedente innalzamento di soglia il CNDCEC** (con i documenti del 14 gennaio 2009 e del 15 aprile 2009) ha ammesso **l'applicazione retroattiva dei parametri**.

Di diverso avviso risultò, invece, Assonime con la circolare n. 9/2009.

Ulteriore questione è quella del **numero di esercizi necessari di mancato superamento dei limiti** per applicare le semplificazioni. In dottrina, prevale la tesi, peraltro assecondata da Assonime nella citata circolare n. 9/2009) citata per cui si ammette la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata (oppure delle microimprese) già a partire dal **secondo esercizio consecutivo** in cui le condizioni richieste sono rispettate.

Se, quindi, riconosciamo la **valenza retroattiva delle nuove soglie**, l'essersi collocati sottosoglia **nel biennio 2023 e 2024** legittimerebbe la **semplificazione già dal 2024**.

Il CNDCEC, invece, richiederebbe **un anno in più**. Il documento novembre 2012 ed i documenti FNC 15.1.2016 e 30.9.2016 ammetterebbero la **semplificazione nel 2024** se la società è rimasta sotto i parametri nel **biennio 2022 e 2023**. Invero, il CNDCEC, nel documento predisposto con Confindustria datato marzo 2017 ha sposato **la tesi della dottrina prevalente**.